

-----TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE-----

-----Art. 1) - DENOMINAZIONE -----

È costituita la società a responsabilità limitata denominata:-----

-----"ACI ACTION S.r.l."-----

La società si configura come in house ed è pertanto soggetta al controllo analogo da parte dei Soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.-----

-----Art. 2) - SEDE-----

La società ha sede nel Comune di Pisa all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 11 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.-----

E' facoltà dell'organo amministrativo trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune.-----

La società potrà operare esclusivamente nel territorio della provincia di Pisa ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di legge a riguardo.-----

-----ART. 3) DURATA DELLA SOCIETA'-----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030-----

-----ART. 4) CAPITALE SOCIALE-----

Il capitale sociale è di euro 30.600,00 (trentamilaseicento/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.-----

Possono essere socie esclusivamente le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs 165 del 2001, i loro consorzi associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società.-----

-----TITOLO II - CAPITALE, QUOTE E FINANZIAMENTI DEI SOCI-----

-----Art. 5) - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ -----

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.-----

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.-----

-----Art. 6) - TRASFERIMENTO DI QUOTE E DIRITTO DI PRELAZIONE ---

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo 4), a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni.-----

1. In caso di trasferimento di quote spetta agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.-----

2. La richiesta di esercizio della prelazione può esercitarsi

solo per l'intero di ciò di cui è proposto il trasferimento.--

3. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota già di propria titolarità.-----

4. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto e le esatte generalità del terzo acquirente.-----

5. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.-----

6. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente il trasferimento e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

7. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.-----

8. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili e il diritto di voto.-----

-----ART. 7) OGGETTO SOCIALE-----

La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia ACI (Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti) la cui federazione, a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.-----

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la:-----

1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI dell'Automobile Club-----

2) PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobi-

lismo italiano ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in tale ambito può:-----

Svolgere:-----

- l'esercizio dell'attività editoriale nel campo della stampa periodica (anche quotidiana), in quello librario e sotto tutte le altre forme (anche radio/televisive), con particolare riguardo a quanto attiene alla produzione, al commercio ed all'uso degli autoveicoli;-----


- esercitare la vendita di pubblicazioni varie, sia attraverso la gestione di librerie, stand, sia mediante vendita diretta o tentata;-----

- organizzare corsi di istruzione tecnica e scientifica ed assumere concessioni, rappresentanze, agenzie tutto avente particolare riguardo all'uso degli autoveicoli;-----

- esercitare attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti indicati nell'art. 2 - comma 1 - del decreto ministeriale del ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001 n. 485, limitatamente al servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie.-----

La Società potrà inoltre operare nel settore informatico, curando la realizzazione, la vendita e l'applicazione di programmi informatizzati anche mediante eventuale gestione di centri elaborazione dati e prestazioni servizi contabili ed amministrativi anche per conto terzi. Potrà operare nel settore dell'educazione e della sicurezza stradale e nel settore pubblicitario e di marketing, curando l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerche di mercato e l'acquisto di oggetti promozionali.-----

La Società potrà altresì gestire il noleggio di autoveicoli anche come concessionaria di società di autonoleggi e di conseguenza vendere ed acquistare autoveicoli necessari per detta attività. Potrà, inoltre, esercitare il commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti od affini, acquistare, costruire, installare, assumere in gestione, sia con personale proprio che concedendolo a terzi, impianti di distribuzione carburanti, lubrificanti ed affini, stazioni di servizio in genere, impianti di autolavaggio, autofficine, centri di diagnosi, nonché attività affini o accessorie alle precedenti. Potrà, altresì, esercitare la costruzione o gestione di autoparcheggi, sia pubblici che privati, l'attività di riparazione e di revisione di autoveicoli, mediante gestione di impianti e centri di revisioni di autoveicoli autorizzati dal Ministero dei Trasporti. La Società potrà esercitare l'attività di broccaggio nel settore riguardante il finanziamento di beni mobili, immobili, attrezzature, impianti anche industriali, nonché



veicoli e comunque tutto ciò che è idoneo a promuovere e favorire lo sviluppo dell'automobilismo.-----

La Società potrà, altresì, svolgere attività complementari ed ausiliari dell'Automobile Club di Pisa o degli altri Automobili Club soci quali la promozione e l'acquisizione dei soci ACI o degli altri prodotti associativi e servizi amministrativi di assistenza automobilistica anche assumendo la gestione sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club. Potrà inoltre collaborare per rendere accessibile ai soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica che verranno affidati all'Automobile Club di Pisa.-----

La Società potrà promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, esercitando tutte le attività proprie di una Agenzia di Viaggi di categoria A illimitata, nonché le altre forme di turismo individuale, collettivo, interno ed internazionale, anche mediante allestimento e/o gestione di campeggi e villaggi turistici.-----

La Società ha inoltre per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di immobili di qualsiasi genere e natura.-----

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà quindi assumere interessenze anche sotto forma di partecipazione azionaria e/o quotaria in Società, Enti, Consorzi, anche in sede costitutiva, esercenti attività affini, complementari strumentali in relazione all'oggetto sociale preindicato.

2. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

3. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.-----

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.-----

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.-----

-----TITOLO III - ASSEMBLEA-----

-----Art. 8) - DECISIONI DEI SOCI-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;-----

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;-----

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;-----

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;----

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri; -----

h) l'emissione di titoli di debito;-----

Art. 9) ~~CON~~CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - ASSEMBLEA TOTALITARIA

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con lettera raccomandata ove siano indicati anche gli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.-----

2. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata anche "a mano" spedita ai soci, a cura dell'organo amministrativo, almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione può essere fatta anche mediante posta elettronica o telefax, qualora i destinatari di dette comunicazioni riconoscano di averle effettivamente ricevute.-----

3. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea di prima convocazione può essere fissato anche il giorno in cui si può svolgere l'adunanza di seconda convocazione. L'assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno in cui è fissata la riunione di prima convocazione.-----

4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando vi intervengano tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale, se nominato, e sia rappresentato l'intero capitale sociale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.-----

5. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.-----

5. Quando particolari e motivate esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria chiamata a deliberare sulla approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata dall'organo amministrativo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

-----Art. 10) - INTERVENTO IN ASSEMBLEA-----

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci.-----

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati



(il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:-----

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

-----Art. 11) - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA -----

- 1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore; o comunque da altra persona designata dai soci intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.-----
- 2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.-----
- 3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.-----

-----Art. 12) - QUORUM-----

- 1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.-----
- 2. Nei casi previsti dal precedente art. 8) lettere e), f), g), h) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.-----

---TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE---

-----E COLLEGIO SINDACALE-----

-----Art. 13) - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ -----

La società è amministrata di regola da un amministratore unico od in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori inclusi il presidente e l'amministratore delegato.-----
Gli amministratori nominati dall'assemblea durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi.-----

Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.-----

In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal Decreto/Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.-----

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla legge.-----

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'Assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalla pubbliche amministrazioni.-----

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo; in caso di revoca nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca.-----

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio decade e deve essere convocata l'assemblea per la sua integrale sostituzione.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente, fermi restando:-----

a) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea;-----

b) l'esclusione dalla carica di vice presidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza od impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;-----

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;-----

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;-----

Può essere nominato altresì un segretario anche estraneo al consiglio determinando l'eventuale compenso.-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.-----

-----ART. 14) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ANALOGO-----

L'amministratore unico od il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci

ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitino sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.-----

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi atti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti dall'art. 7.-----

Art. 15) - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.-----

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima. In caso di convocazione mediante posta elettronica o telefax occorre che i destinatari di dette comunicazioni riconoscano di averle effettivamente ricevute.-----

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione.

ne nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

-----Art. 16) - RAPPRESENTANZA SOCIALE-----

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovra nazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti e conferibili, agli amministratori delegati. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Il consiglio di amministrazione può pure nominare direttori e procuratori speciali.

-----Art. 17) - AMMINISTRATORE UNICO-----

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

-----art. 18) Organo di controllo o revisore-----

L'Assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dagli artt. 13) e 14) del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

-----TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI-----

-----Art. 19) - ESERCIZI SOCIALI E UTILI-----

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

-----TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----Art. 20) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della camera di commercio territorialmente competente il quale dovrà provvedere alla nomina entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina dell'arbitro è richiesta al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato è presso il domicilio dell'arbitro.

Il collegio arbitrale decide entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro decide in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincolano le parti. Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente salvo diversa determinazione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

-----TITOLO VII - NORME FINALI-----

-----Art. 21) LEGGE APPLICABILE-----

Al presente statuto si applica la legge italiana.

-----Art. 22) COMUNICAZIONI-----

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno fatte all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società.

Firmato: Giovanni Barale - Angelo Caccetta Notaio - segue im-

pronta del sigillo.